



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BENEVENTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAROTTI	SERGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PROIETTO	GIANGRAZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RINALDI	MARILISA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 499/12
depositato il 15/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1 TARSU/TIA 2006
contro: COMUNE DI BENEVENTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n. 31/13
depositato il 10/01/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 13 TARSU/TIA 2007
contro: COMUNE DI BENEVENTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 499/12 (riunificato)

UDIENZA DEL

13/02/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

382/3/14

PRONUNCIATA IL:

13 FEB 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17 MAR 2014

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

**Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione.
(R.G.R. 499/12 e 31/13)**

Con ricorso presentato in termini, , rappresentato e difeso dall'avv.

, impugnava l'avviso di accertamento e liquidazione n.130, prot. 110950 del 13/12/2011, con il quale il Comune di Benevento constatava una infedele presentazione della denuncia prevista dall'art.70 del D.Lgs. 570/1993 ed in applicazione dell'art.1, C.340, della L. 311/2004 (finanziaria 2005), rilevava una maggiore superficie di mq.31,00, tassabile ai fini della TRSU, per l'anno 2006, con l'applicazione delle tariffe approvate dalla G.M. con deliberazione n.65 del 28/03/2006.

A motivazione affermava di aver pagato la tassa su una superficie di mq.110 e non di mq.85 come indicato nel prospetto dell'atto e, comunque, di aver corrisposto l'importo che lo stesso comune richiedeva con le annuali comunicazioni corredate dei bollettini prestampati. Richiamava quanto disposto dall'art.1, C.340, della L.311/2004 ad integrazione del 3° comma dell'art.70 del D.lgs.507/93 e rilevava l'omissione della prescritta comunicazione da parte dell'ufficio, da cui ne faceva discendere una carenza di motivazione del successivo atto di accertamento e liquidazione di una maggiore tassa da riscuotere che, comunque, doveva essere riscossa, senza l'applicazione delle sanzioni ed interessi non sussistendo alcuna infedeltà nella denuncia del contribuente, nel tassativo termine previsto dall'art. 72 del richiamato D.lgs.507/93.


Infine, contestava la indicata deliberazione di Giunta Municipale evidenziandone una serie di vizi ed illegittimità che la renderebbero nulla e domandandone al Giudice Tributario di tenerne conto in via puramente incidentale.

Tanto esposto, chiedeva a questa Commissione, allegando documentazione comprovante il proprio assunto, di pronunciare l'annullamento dell'avviso, con vittoria delle spese.

Con controdeduzioni, il Comune di Benevento specificava che lo stesso contribuente denunciava, nel 2008, una variazione in aumento di mq.25 senza alcuna indicazione se tale maggiorazione risalisse all'anno della denuncia o al momento dell'iscrizione, pertanto in fase di verifica, effettuata nel 2011, la stessa è stata già considerata a partire dal 2006.

Precisava che il sistema di riscossione diretta utilizzata dal comune, in osservanza di quanto disposto dall'apposito regolamento delle entrate approvato con atto consiliare del 27/03/1999, non imponeva i termini decadenziali previsti dal citato art. 72 D.Lgs.507/93.

Sosteneva, in sostanza, la legittimità del proprio operato e di tutti gli atti posti in essere sia nella determinazione delle tariffe che nella richiesta della maggiore tassa citando sentenza della Cassazione n. 11133/2011 che statuisce che agli avvisi di accertamento non devono essere allegate le delibere comunali richiamate nelle motivazioni.



Conclude per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

Con ulteriore atto del 2/11/2012, notificato il 30/11/2012, il Comune, con uguale motivazione, rilevava la stessa maggiore superficie di mq.31,00, tassabile per l'anno 2007, ed accertava la maggiore TRSU.

Identicamente la parte impugnava eccependo le medesime motivazioni esposte nel precedente ricorso e premettendone ulteriori:

-l'inesistenza dell'atto in quanto notificato a mezzo di soggetto privato e non del servizio pubblico o di società abilitata a svolgere un pubblico servizio;

-l'assoluta assenza di ogni motivazione derivante dalla mancata riproduzione o allegazione della documentazione richiamata nell'atto, in particolare di quella che, per sua natura di atti interni all'amministrazione precedente, non potevano essere conosciuti dal contribuente;


-l'erroneo riferimento alla delibera di G.M. n.65 del 2006 in quanto adottata da organo incompetente e, comunque, inerente all'annualità precedente.

Del pari il comune controdeduceva esponendo, in linea di massima, le medesime osservazioni di cui all'anno precedente, sottolineando che l'atto era pervenuto materialmente nella sfera del destinatario tanto da proporre tempestivo ricorso e che la società, a cui era stato affidato il servizio postale, era fornita della regolare autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per la consegna delle raccomandate con e senza avviso di ricevimento. Replicava sul difetto di motivazione sostenendo non solo che l'atto era corredato di tutti gli elementi essenziali per comprenderne le ragioni della pretesa ma che con lo stesso si offriva la possibilità di accedere alla documentazione che aveva condotto a tale risoluzione e di visionare i voluminosi atti presupposti e correlati che, solo, per ragione di praticità ed economicità non potevano essere allegati.

Chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con vittoria delle spese.

Con memorie illustrative, pressoché identiche per i due anni, preliminarmente veniva richiesta, ai sensi dell'art.89 cpc, la cancellazione dagli atti di causa di alcune frasi, esposte nelle controdeduzioni, ritenute offensive della dignità e della professionalità del ricorrente e del difensore costituito in quanto rappresentative di una realtà inesistente e formulate nell'interesse di sviare alle osservazioni poste su una problematica che deve essere offerta alla valutazione del Giudice.

Il [] esponeva l'iter procedurale richiesto dalla normativa per determinare le tariffe sottolineando che, comunque, normativamente il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio ed evidenziava, richiamando relazione dei sindaci revisori al bilancio di previsione per l'anno 2012, articoli della stampa locale e dichiarazioni del presidente dell'azienda di igiene urbana di Benevento, come "ancora una volta, il gettito



della tassa è maggiore del costo del servizio e che non tutto viene trasferito all'azienda che lo gestisce".

Insiste nel ritenere inesistente e non nulla la notifica effettuata a mezzo di agenzia privata, cioè a mezzo di persona incompetente, in quanto la vigente normativa impone che per la notificazione o comunque per la spedizione di un atto nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria debba essere utilizzato il fornitore del servizio postale universale (art.1, comma 4, D.lgs.58/2011).

Rimarca la mancata riproduzione o allegazione della documentazione utilizzata per l'accertamento sottolineando che la stessa non è stata prodotta neppure in sede contenziosa violando così il principio secondo il quale una volta introdotto nel processo un elemento probatorio da una delle parti, questa deve consentire al giudice di vagliarlo nella sua interezza mediante l'allegazione degli atti in esso richiamati o presupposti.


Chiarisce i termini della denuncia di variazione presentata nel 2008 che modificava unicamente il tipo di utilizzo di una parte dell'immobile, ribadisce di aver pagato annualmente, su una superficie di mq. 110, l'importo complessivo di €300,00, evidenzia che con le controdeduzioni il Comune modificava la motivazione dell'accertamento, ribadisce le ulteriori osservazioni esposte nel ricorso, reitera la nullità della delibera della G.M. che ha determinato le tariffe, richiamandosi a pronuncia della Cassazione n.14376/2010 ed insiste nell'accoglimento delle domande proposte con ricorso introduttivo per l'annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese.

Nell'odierna seduta il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, disposta la riunione dei procedimenti con RGR 499/12 e 31/13, per connessione oggettiva e soggettiva, esaminata la copiosa documentazione versata in atti, preliminarmente valuta la richiesta del contribuente in relazione alle frasi ritenute offensive e, pur riscontrando un particolare modo di esporre le proprie ragioni da parte del rappresentante del Comune, ritiene che non sussistano gli elementi richiesti per l'applicazione dell'invocato art. 89 del c.p.c. in quanto in linea di massima tali frasi si devono intendere tese a rafforzare le proprie ragioni in merito all'oggetto della causa e non certo dirette ad offendere la controparte.

Si osserva che:

Il contribuente, per gli anni in discussione e per l'immobile oggetto della tassa, era iscritto negli elenchi del Comune con n. 2 codice utente, il 13004 ed il 103379 e che relativamente alle due posizioni veniva richiesta, con apposita comunicazione, e pagato con gli allegati bollettini prestampati la relativa tassa..

In presenza di tale situazione, comprovata dalla documentazione in atti, è del tutto evidente che l'accertamento basato sul rilevamento, da parte del Comune, di una errata superficie




dichiarata rende l'atto infondato per la differenza riscontrata e per la pretesa avanzata. Del resto appare inverosimile che l'ufficio impositore non abbia considerato che per lo stesso immobile venivano incassati differenti pagamenti che superavano l'importo calcolato sull'80% della superficie catastale.

In presenza di accertamenti infondati le ulteriori osservazioni della parte le si devono ritenere assorbite pur se per completezza di valutazione il Collegio ritiene che ancora oggi la tematica attinente la competenza sulla variazione delle tariffe della Tarsu trova altalenante giurisprudenza delle diverse giurisdizioni, pur se quella tributaria, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 267/2000, si è orientata nel ritenere che spetta alla G.M. deliberare in merito; in questo senso va letta anche la decisione della Cassazione n.14376/2010 che riguarda il periodo precedente all'entrata in vigore del TUEL, cioè quando era ancora in vigore unicamente la L. 142/90.

Va comunque osservato che l'art.61 del D.lgs. 507/1993 stabilisce che il gettito del tributo non può superare il costo del servizio, il quale costituisce il limite globale massimo del fondamento della tassa, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza, risultante dai dati consuntivi, è acquisita dal Comune in carenza assoluta di potere impositivo e può essere oggetto di rilievo ispettivo o di azione di restituzione da parte del contribuente.

In presenza, pertanto, delle richiamate osservazioni riportate nella relazione dei sindaci revisori al bilancio di previsione per l'anno 2012 nonché da dichiarazioni del presidente dell'azienda di igiene urbana di Benevento e da numerosi articoli della stampa locale è ragionevole ipotizzare una viziata procedura nel determinare le tariffe e quindi da ritenere corretta la richiesta del ricorrente relativa all'acquisizione della relativa documentazione utile a determinare la legittimità degli atti deliberativi adottati che poi hanno determinato la pretesa tributaria avanzata in considerazione che per il Consiglio di Stato (sent. 5616/2010) gli atti relativi agli aumenti tariffari della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani non possono contenere una generica motivazione, rappresentata dalla necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, ma devono essere dettagliatamente motivati fornendo dati certi in ordine allo scostamento tra entrate e costo del servizio; ciò anche perché la copertura doveva già sussistere per l'anno precedente.

In relazione, infine, all'eccepita procedura notificatoria, per l'anno 2007, il Collegio ritiene che, come ci insegna la Suprema Corte con sentenza 11098/2008 e sentenza di questa C.T.P., n.405/07/12, di cui ne condivide il contenuto, la notificazione di atti e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, deve intendersi il servizio postale di Poste Italiane e non



di poste private, così come riconosciuto dal D.Lgs. n. 261/1999 e confermato anche dal D.Lgs. n.58/2011 che all'art.4 indica i servizi affidati in esclusiva.

Senza alcun pregio deve, pertanto, essere considerato quanto asserito dall'ufficio in relazione al fornitore del servizio con cui ha operato del quale, tra l'altro, richiama gli allegati da cui si rilevano i servizi offerti, il numero della licenza individuale e dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, senza però darne documentale dimostrazione.

Per quanto sopra osservato i ricorsi riuniti devono essere accolti.

Le particolari novità delle questioni trattate nonché la mancanza di una consolidata giurisprudenza su una tematica che presenta un acceso e contrastante dibattito dottrinario giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie i ricorsi e compensa le spese.

Benevento, lì 13 febbraio 2014

COORDINATORE


IL PRESIDENTE

